

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Abbonamento Edizione Online

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)

www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/

No al rapporto di lavoro se non si raggiunge la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica (attendibilità)

Non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dopo aver rammentato che la valutazione del compendio probatorio sia informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – e rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme.

Tribunale Vibo Valentia, sezione prima, sentenza del 2.11.2022, n. 955 (giud. I. Nasso)

...omissis...

Il Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nella persona del Giudice del Lavoro e della Previdenza Ilario Nasso, ha emesso la seguente sentenza

...omissis....

1. Il ricorso è infondato.

2. Lo adisce questo Ufficio per sentirlo dichiarare l'illegittimità del licenziamento subito mediante comunicazione verbale il 25 marzo 2015 a opera della controparte.

2.1. La ricorrente, più specificamente, asserisce di a) aver lavorato alle dipendenze del nel periodo intercorrente fra il 16 settembre 2013 e il 25 marzo 2015, b) aver ricevuto una retribuzione mensile pari a 500,00 euro, c) aver goduto delle ferie, esclusivamente, nell'anno 2014, d) aver prestato la propria attività di barista anche oltre gli orari e i giorni concordati originariamente, d) esser stata licenziata ingiustamente, senza la ricezione di alcuna somma relativa alla cessazione del rapporto lavorativo (tra cui tredicesima, quattordicesima, T.F.R.).

3. La controparte convenuta resiste all'azione, eccepisce l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato contestato, sottolinea come la presenza di Lo presso il fosse conseguenza di un legame sentimentale fra la stessa e l'unico dipendente dell'attività... La Nuova Procedura Civile e insta per la reiezione della domanda.

4. L'udienza di discussione – calendarizzata per la data odierna – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 221, IV c., d. l. 34/2020 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 77/2020, e successivamente prorogato per effetto del combinato disposto dell'art. 23, I c., d. l. 137/2020 – convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 176/2020 – dell'art. 1, I c., d. l. 2/2021 – convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 29/2021 – dell'art. 6, I c., lett. a), n. 1, d. l. 44/2021 – convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 76/2021 – e dell'art. 7, I c., d. l. 105/2021 – convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 126/2021 – e dell'art. 16, I c., d. l. 228/2021) – all'esito della quale il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.

5. Le doglianze di parte ricorrente non si prestano a valorizzazione.

6. L'istruttoria dibattimentale, più precisamente, non ha consentito di provare l'effettività del rapporto di lavoro dedotto dalla ricorrente.

6.1. A fronte delle prime due testimonianze – da cui è risultata la (peraltro non confutata ex adverso) presenza assidua dell'esponente presso l'attività condotta dalla resistente, i rimanenti testi escussi hanno concordemente affermato come I) l'unico e protratto dipendente dell'esercizio pubblico fosse altra persona (diversa dalla ricorrente), e II) quest'ultima frequentasse il locale per ragioni di amicizia con l'addetto al servizio, solo occasionalmente occupandosi di modesti incumbenti lavorativi (quali la rimozione dai tavoli delle tazzine utilizzate dagli avventori).

7. Giova puntualizzare, in proposito, come lo sporadico compimento di azioni ipoteticamente inquadrabili alla stregua di una mansione astrattamente lavorativa non militi – di per sé – nel senso della riconducibilità delle attività svolte sotto l'egida di uno specifico rapporto lavorativo, poiché gli indici della subordinazione vanno ravvisati prevalentemente nella sottoposizione del dipendente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

7.1. Nella vicenda in discorso gli elementi addotti dai primi due testi ascoltati – e apparentemente deponenti nel senso auspicato dalla ricorrente – sono risultati simmetricamente smentiti dai testi avversari, i quali – oltretutto – hanno indubbiato finanche della sistematicità della presenza di presso il, e dell'effettivo espletamento di qualsivoglia mansione (si consideri, in proposito, la testimonianza di....., il quale ha dichiarato come

Lo rimanesse accomodata per la maggior parte del tempo, e solo in caso di difficoltà si offrisse per agevolare il lavoro del dipendente.....

7.2. Non può dirsi, dunque, raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro, La Nuova Procedura Civile dopo aver rammentato – con Trib. Torino, Sez. IV, sent. n. 3532/2022 – come «La valutazione del compendio probatorio [sia] informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – e [sia] rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme».

8. Per le ragioni fino a qui illustrate, allora, il ricorso va respinto.

9. La posizione complessiva delle parti e la controvertibilità fattuale della vicenda consigliano, nondimeno, la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.

p.q.m.

all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da, nei confronti di, quale titolare del, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali.

Vibo Valentia, 2 novembre 2022.

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza Ilario Nasso

Provvedimento redatto con la collaborazione di, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo, in servizio presso il Settore Lavorativo e Previdenziale del Tribunale ordinario di Vibo Valentia.

Abbonamento Edizione Online

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)

www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/

Approfondimenti con GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA':

– il criterio del "più probabile che non" è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), **deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità" (come predicato della maggiore o minore "congruità logica" dell'inferenza critica)** [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021](#), n. 26304, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021];

–**va disatteso il motivo basato sull'assunto erroneo dell'applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del "più probabile che non", che – invece "costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità- regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (...) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti** – [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022](#), n. 12386 in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022];

–la valutazione della prova non dipende dalla mera soggettività del giudice, ma è ancorata ad un parametro, quello del prudente apprezzamento, sia pure declinato in termini soggettivi. **Il prudente apprezzamento è un'unità di misura** cui il giudice deve basarsi nella valutazione delle prove [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.05.2022](#), n. 15605, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022];

–la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell'ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale ...**non si risolve nella preponderanza dell'evidenza legata al criterio del "50% + 1" (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all'affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori** (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di "perdita di chance") [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.6.2022](#), n. 17918, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022];

–in senso contrario, si veda [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022](#), n. 27016, secondo cui "una volta separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest'ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, secondo i canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente".

Approfondimenti con GIURISPRUDENZA DI MERITO:

–Corte appello Genova, sezione seconda, sentenza del 17.03.2022, n. 290

–Tribunale Tivoli, sezione prima, sentenza del 14.10.2022, n. 1459 secondo cui "Ai fini della individuazione della condotta di natura colposa da cui si assume che sia derivato l'evento deve farsi ricorso ad una regola di piena attendibilità e congruità rappresentativa degli elementi di prova acquisiti, non potendosi fare ricorso a parametri probabilistici, valendo il criterio del "più probabile che non" solo con riferimento al profilo del nesso di causalità tra una condotta oggetto di compiuto apprezzamento e un determinato evento";

–Corte appello di Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, n. 1453

–Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 7.9.2022, n. 3532n (accesso gratuito)

–Corte di appello di Salerno, sezione prima, sentenza del 17.12.2021, n. 1775, secondo cui "sul piano del ragionamento probatorio va precisato che la indagine sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile deve ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del "più probabile che non" (alternativo a quello della responsabilità 'oltre ogni ragionevole dubbio' rilevante in sede penale), mentre la indagine sull'elemento soggettivo attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verifica di fatti certi . E' dunque necessario tener conto della fondamentale distinzione che intercorre tra l'impiego funzionale del criterio del "più probabile che non" sul terreno della ricostruzione della relazione causale tra fatti e l'impiego funzionale del criterio probabilistico sul terreno della valutazione delle prove (che attiene all'intrinseca qualità rappresentativa di un determinato fatto rispetto a un determinato thema probandum), secondo una relazione probabilistica, tra 'fatto probante' e 'fatto probando', che non guarda all'osservazione scientifica di uno stato di cose (come nell'ambito della relazione causale) quanto piuttosto all'intrinseca intensità espressiva (in termini rappresentativi) della fonte di prova (del 'fatto probante'). E dunque il criterio del "più probabile che non" è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, **con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità"**.

–Corte di appello di Trento, sentenza del 30.12.2021, n.281;

–Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011;

–Corte di appello Napoli, sentenza del 13.06.2022, n.2664, secondo cui "nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma";

–Corte d'Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, secondo cui "la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti";

–Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 16.12.2021, secondo cui "la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato comportamento nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito";

–Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022, secondo cui "il nesso di causalità tra l'agire del sanitario e le ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero "della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica" degli elementi acquisiti";

–Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021 secondo cui "la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità".

–Corte di appello Milano, sezione seconda, sentenza del 29.12.2021, n. 3796, secondo cui " la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa";

–Corte di appello Firenze, sentenza del 18.05.2022, n.940 secondo cui "il criterio del "più probabile che non", è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità" (come predicato della maggiore o minore "congruità logica" dell'inferenza critica)".

Approfondimenti con DOTTRINA:

–BIANCHI, [Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza](#);

–CAGGIANO, [La prova liberatoria](#), in MAGGIOLLO (a cura di), [Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da inadempimento](#), Milano, 2022;

–MARASCA, [Più probabile che non: Dio non gioca a dadi](#);

– il giudice è tenuto (è scritto "deve") ad eseguire un prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; è tenuto altresì ad un apprezzamento che sia prudente, con la conseguenza di poter escludere qualsiasi automatismo probatorio basato sul c.d. **più probabile che non** [estratto da VIOLA, [Più probabile che non VS prudente apprezzamento](#), in La Nuova Procedura Civile, 3, 2020];

–**la probabilità baconiana, dunque, esegue il metodo baconiano, che prevede un esperimento**, a cui si affida la prova definitiva. E' un test aggiuntivo. Nel processo civile, però, questo non avviene per la decisiva ragione che i fatti vengono accertati tramite le "prove proposte dalle parti" ex art. 115 c.p.c. [estratto da VIOLA, [Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale](#), in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022];

–il **prudente apprezzamento dell'art. 116 c.p.c. non è libero convincimento, piuttosto ne è il limite** [estratto da VIOLA ([Video 27.1.2022](#)) con Prof. L. GATT , Lezione Dottorale: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento];

–il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili; ... sussiste, invero, una sommatoria di prove, **rilevando il più provato e non il più probabile** [estratto da VIOLA, [Dal più probabile che non al più provato che non?](#), in Altalex, 2021]; nello stesso senso, [Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124](#) secondo cui "il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe";

Abbonamento Edizione Online

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)

www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
